

**REGOLAMENTO (CE) N. 662/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 30 marzo 2001**

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 264ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2734/2000<sup>(3)</sup>, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 557/2001<sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 264ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.
- (4) Dato che i quantitativi offerti in Spagna superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.

- (5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. I divari di prezzo rilevati in tale ambito inducono a fissare a livelli diversi il prezzo massimo d'acquisto in Spagna e quello negli altri Stati membri.
- (6) Esigenze di natura veterinaria a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(7)</sup>, e/o della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, impongono attualmente limitazioni dei movimenti di prodotti di origine animale per motivi di protezione contro l'afra epizootica. È pertanto opportuno richiamare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2000 ed escludere dalla presente gara gli stessi prodotti di tali regioni.
- (7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 264ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
  - il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 223,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
  - ai quantitativi offerti in Spagna si applica un coefficiente dal 60 % conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000,
  - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 31 353 t;

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2001 (GU L 55 del 26.2.2001, pag. 44).

<sup>(4)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(7)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(8)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.